

Art. 5.

« È data facoltà al Governo di concedere a privati impianti di comunicazioni dirette cogli uffici postali o telegrafici centrali, a condizione che i richiedenti provvedano a totale loro carico alla spesa di impianto e di azionamento del macchinario e paghino per ciascuna corrispondenza le tasse di ordinaria francatura oltre la soprattassa stabilita dalla presente legge ogni qual volta le corrispondenze da essi inviate debbano anche proseguire colla posta pneumatica governativa.

« Per ciascuna concessione è stabilito a favore dello Stato un canone annuo non minore di lire trenta e non maggiore di lire cento ».

(È approvato).

Art. 6.

« L'ultimo alinea dell'articolo 2 del testo unico delle leggi postali approvato con regio decreto del 24 dicembre 1899, n. 501, è modificato come segue:

« Nessuno può fare incetta di corrispondenze epistolari, nè trasportarle, distribuirle o recapitarle, sia nella istessa località in cui l'incetta avviene, sia altrove.

« I contravventori sono passibili delle penalità stabilite nei seguenti articoli ».

(È approvato).

Art. 7.

« Un regolamento approvato con decreto reale provvederà alla esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali ».

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 758-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tovini, il quale svolgerà anche il seguente ordine

del giorno da lui presentato insieme con l'onorevole Coris:

« La Camera, ritenendo che il concorso dello Stato al progressivo sviluppo dell'impresa telefonica nazionale deve corrispondere ad un equo concetto distributivo rispetto a tutti gli enti chiamati ad integrare provvisoriamente l'insufficiente potenzialità economica dello Stato, passa alla discussione degli articoli ».

TOVINI. Domando alla cortesia dei colleghi di consentirmi poche parole per esporre una questione, la quale interessa i comuni ed i consorzi telefonici di molte regioni d'Italia e che sottopongo alla benevola attenzione dell'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

Dichiaro subito di consentire nel disegno di legge, in quanto è un passo notevole verso un più organico assetto del servizio telefonico nazionale. E non mi pare difficile di prevedere che la Camera vorrà approvarlo, in attesa di un'altra legge che l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, in occasione della discussione del suo bilancio, dichiarò di voler presentare a novembre; così da sistemare in forma definitiva un servizio, contro del quale da troppo tempo giustamente si appuntano le critiche di tutti.

Ma ciò che ora mi preme particolarmente di osservare si è che il presente disegno di legge, messo a confronto con le leggi che successivamente disciplinarono il servizio telefonico, rappresenta un riconoscimento, sia pure ancora timido, da parte dello Stato, del dovere che gli spetta di attuare direttamente, con mezzi propri, il servizio telefonico nazionale.

Difatti la legge del 1903 dichiarava che gli enti privati ed i comuni, che avevano interesse ad eseguire una determinata linea telefonica, dovevano anticipare essi tutta la spesa necessaria per il relativo impianto. Poi venne la legge del 1907, a porre a carico dello Stato almeno la metà di questa spesa.

Ora il disegno di legge attuale stabilisce che, almeno per il collegamento dei capoluoghi di circondario con i capoluoghi di provincia, lo Stato si impegna di provvedere a sue spese.

Ebbene, mentre lodo tale progressivo miglioramento nell'indirizzo della politica telefonica dello Stato a favore degli enti locali e mentre attendo che il Governo voglia con coraggio chiedere presto alla Camera